
Marzo
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
3



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	10
GIURISDIZIONE DEL G.O./G.A.	10
SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO	10
NOTIFICAZIONE.....	11
GIUDIZIO DI RINVIO ED ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE.....	11
CODICE CIVILE	12
SERVITÙ.....	12
RAPPRESENTANZA DELLA S.N.C.....	12
CONTRATTO DEL FALSUS PROCURATOR	13
AZIONE REVOCATORIA	13
ONERE DELLA PROVA.....	13
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO	14
DANNO BIOLOGICO	15
DANNO NON PATRIMONIALE	15
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE – DANNO CAGIONATO DA ANIMALI	16
RESPONSABILITA' DELLA PA.....	16
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE.....	17

FIDEIUSSIONE.....	17
ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE	18
TRASCRIZIONE	18
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI	18
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	20
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.....	20
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	21
FOCUS: I POTERI DEL GIUDICE	23

NORMATIVA**Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19**

“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
(pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02-03-2024](#))

Legge 23 febbraio 2024, n. 18

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28-02-2024](#))

Legge 21 febbraio 2024, n. 15

“Delega la Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea- Legge di delegazione europea 2022-2023” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 21-02-2024](#))

OSSERVATORIO**GIURISPRUDENZA EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****Corte di Giustizia dell'UE, Sez. II, sentenza del 08/06/2023 nel caso C-407/21**

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno «un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sentenza n. 22 del 23/01/2024 - deposito 22/02/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola "espressamente". Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite "espressamente".

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6229 del 05/12/2023 - deposito 07/03/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su contrasto di giurisprudenza - hanno affermato il seguente principio: «La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3925 del 21/11/2023 - deposito 13/02/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio - hanno affermato il seguente principio: «In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione ».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3453 del 21/11/2023 - deposito 07/02/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciandosi su rinvio *ex art.* 374, comma 3, c.p.c. - hanno statuito che: - la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del *thema decidendum*, che resta

nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni; - il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto favorire la *perpetuatio iurisdictionis*, non ad impedirli, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta - ammissibile - rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5792 del 07/11/2023 - deposito 05/03/2024

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando sul contrasto di giurisprudenza sul cosiddetto "travisamento della prova" (Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27/04/2023) - hanno affermato il seguente principio: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».

Cass. Civ. Sez. Un., ord. interlocutoria n. 3562 - deposito 08/02/2024

Le Sezioni Unite civili - in esito alla pubblica udienza dello scorso 30 gennaio 2024, decidendo sui ricorsi in tema di immigrazione proposti dal Ministero dell'Interno avverso i decreti del Tribunale di Catania sul trattenimento alla frontiera di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 - hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione: «Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempri, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo».

Cass. Civ. Sez. Un., ord. interlocutoria n. 3563 - deposito 08/02/2024

Le Sezioni Unite civili - in esito alla pubblica udienza dello scorso 30 gennaio 2024, decidendo sui ricorsi in tema di immigrazione proposti dal Ministero dell'Interno avverso i decreti del Tribunale di Catania sul trattenimento alla frontiera di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 - hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione: «Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempri, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 5518 - deposito 01/03/2024

In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione, resa a norma dell'art. 2, comma 2, l. n. 91/1992, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante.

Cass. Civ. sez. V, sentenza n. 4842 - deposito 23/02/2024

L'applicazione delle pronunce di illegittimità costituzionale ai rapporti in corso - conseguente al postulato secondo cui l'illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva anche alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità - va coordinata con i principi enunciati dagli artt. 136 Cost. e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché con le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l'efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 5420 - deposito 29/02/2024

Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 c.p.c. secondo cui il fascicolo di parte è suddiviso in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti, ed il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 4038 - deposito 14/02/2024

Nell'ambito dei giudizi in cui uno dei coniugi chieda dichiararsi l'addebito della separazione a carico dell'altro, la relazione investigativa può essere utilmente impiegata, ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, rientrando tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 4376 - deposito 19/02/2024

L'erogazione di somme di denaro ad un'impresa già in stato di decozione, al solo fine di ritardare la dichiarazione di fallimento, aumentando così l'esposizione debitoria, è **contraria al buon costume** e, in quanto tale, **irripetibile**. Infatti, la nozione di buon costume **non attiene solo alla morale sessuale e alla decenza** ma comprende anche le condotte preordinate «alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto».

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 5311 - deposito 28/02/2024

Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione solo se sul punto non si è formato il giudicato non solo esplicito, ma anche implicito nella statuizione resa sul merito della causa.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

GIURISDIZIONE DEL G.O./G.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 102/2024 - deposito 22/02/2024

In tema di procedure ad evidenza pubblica e di responsabilità *ex art.* 1337 c.c. della p.a., la controversia relativa alla responsabilità della p.a. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la p.a. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la *causa petendi* si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2024 - deposito 13/02/2024

La domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento, asseritamente illecito e causa del danno lamentato, del concessionario della riscossione tributi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario. Anche nel campo tributario, infatti, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "*neminem laedere*", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Per converso, al giudice ordinario è in ogni caso vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato.

SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Corte d'Appello, sentenza n. 101/2024 - deposito 22/02/2024

In ipotesi di cessione del credito in pendenza di lite, se il cessionario interviene in giudizio, il cedente può essere estromesso ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.; tuttavia, se le altre parti costituite non manifestano il proprio consenso all'estromissione dell'alienante, questa non può essere disposta ed il processo prosegue anche nei suoi confronti; così, se l'assenza di consenso permane anche in fase di impugnazione, il cedente-alienante ha piena facoltà di partecipare attivamente al processo di secondo

grado al fine di spiegare le proprie difese. (Nel caso di specie la cedente, convenuta in appello, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante l'intervento in giudizio della cessionario con contestuale richiesta di estromissione della parte originaria; la Corte, tuttavia, ha dichiarato infondata la questione affermando che le altre parti non avevano mai prestato il loro consenso a detta estromissione, e pertanto la sentenza doveva essere emessa tanto nei confronti del cedente quanto del cessionario; le parti appellanti, invece, avevano chiesto di non porre a loro carico, in caso di soccombenza, le spese di lite della cedente, ma la Corte ha rigettato anche tale richiesta evidenziando che la partecipazione di quest'ultima al giudizio d'appello era stata provocata proprio dal mancato consenso degli appellanti, attori in primo grado, alla sua estromissione.)

NOTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 109/2024 - deposito 23/02/2024

L'art.15, comma 3, L. Fallimentare detta i criteri e le modalità di notifica, tra di loro subordinati, al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione: tale normativa ha introdotto in materia una disciplina speciale, distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo ex artt. 138 e 145 cpc, sicché va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione possano essere notificati ai sensi del cpc. I Giudici di appello, posto che non risultava la notificazione ad opera della cancelleria del Tribunale di Spoleto alla società debitrice a mezzo PEC (di cui era munita) né che per qualche ragione avesse avuto esito negativo, revocavano la sentenza di fallimento a carico della società e del socio illimitatamente responsabile - cui era automaticamente esteso il fallimento della società - stante la nullità della notificazione effettuata dalla cancelleria del primo Giudice secondo le disposizioni del codice di rito e, non ricorrendo un'ipotesi di revoca del fallimento che precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, rimettevano la causa al primo Giudice ex art. 354 cpc..

Corte d'Appello, sentenza n. 78/2024 - deposito 12/02/2024

L'avvocato della parte che agisce in giudizio, per fornire prova della notificazione dell'atto introduttivo, procede depositando telematicamente presso la cancelleria del giudice adito la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata adoperata; qualora ciò non sia possibile, procede a depositare necessariamente l'estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

Nel caso di specie non è data prova neanche del tentativo di notifica dell'atto di appello, mancando traccia dell'attività di trasmissione dell'atto di appello ai destinatari, svolta dal soggetto qualificato, dalla quale evincere esistente ed individuabile il potere esercitato; Nè gli appellati si sono costituiti in giudizio, deducendosi in definitiva la mancanza di valida instaurazione del rapporto processuale.

GIUDIZIO DI RINVIO ED ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 120/2024 - deposito 02/03/2024

Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest'ultimo di "processo chiuso", ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benché in forma eventuale o condizionate all'accoglimento delle avverse domande (Nella fattispecie esaminata, in ossequio al principio ribadito dalla Suprema corte, è stata dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione formulata nel giudizio di rinvio in quanto essa, oltre a non essere stata proposta nemmeno in via eventuale o condizionata nei precedenti gradi di giudizio, riguardava solo in via indiretta la situazione giuridica sostanziale sottesa al giudizio di cassazione, involgendo un credito accertato esternamente e vantato nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si faceva valere l'avvenuta compensazione).

CODICE CIVILE

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 114/2024 - deposito 26/02/2024

In tema di costituzione coattiva di servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, l'interesse generale della produzione agricola deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione in base alle nuove pratiche agricole attuabili in relazione all'evoluzione della tecnica. Tale interesse generale è stato ravvisato quando il richiedente dimostri che, attraverso la costituzione della servitù, è possibile consentire il passaggio di macchinari più performanti e più moderni che consentano di realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola. Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza che aveva accolto la domanda attorea di costituzione della servitù di passaggio, nonostante la parte attrice non avesse fornito la prova dell'esistenza sia dei bisogni del fondo preteso dominante sia dei superiori bisogni dell'agricoltura. La Corte ha confermato la sentenza impugnata rilevando che l'utilizzo di macchinari più moderni per la coltivazione del terreno e la raccolta dei frutti avrebbe consentito l'attuazione di pratiche agricole nuove più evolute rispetto a quelle vecchie, con conseguente abbattimento dei costi di produzione, legati anche alla manodopera, ed un più intenso, adeguato e razionale sfruttamento del suolo, anche al fine di scongiurare il rischio concreto di abbandono del terreno stesso, che avrebbe provocato, questo sì, un danno non solo all'economia locale, ma anche al sistema agricolo in generale.

RAPPRESENTANZA DELLA S.N.C.

Corte d'Appello, sentenza n. 105/2024 - deposito 22/02/2024

In applicazione del principio affermato da Cass. n. 2174/1997, nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto

costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, c.c.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 c.c., ma trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal "*falsus procurator*".

CONTRATTO DEL FALSUS PROCURATOR

Corte d'Appello, sentenza n. 105/2024 - deposito 22/02/2024

Nell'ambito di un rapporto di agenzia diretto alla conclusione di una compravendita immobiliare tra due soggetti, il contratto preliminare sottoscritto da uno solo dei soci privo dei poteri di rappresentanza e non ratificato dalla società in nome collettivo rappresentata, stante la sua inefficacia nei confronti di quest'ultima, non è idoneo ad impegnare le parti alla stipulazione del contratto definitivo, ragione per cui l'affare non può ritenersi concluso tra le parti, venendo così meno un presupposto del diritto alla provvigione dell'agente *ex art.* 1748 c.c..

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 97/2024 - deposito 20/02/2024

Per porre in essere l'atto dispositivo della donazione i coniugi hanno escluso l'immobile dalla protezione (attenuata ma non esclusa) derivante dall'esistenza del fondo patrimoniale. La valutazione, ai fini dell'azione revocatoria, della riduzione della garanzia patrimoniale del coniuge debitore (*eventus damni*), va fatta in considerazione della sua complessiva situazione debitoria esistente nel momento in cui l'atto dispositivo è concluso. Nel caso di specie l'appellante deduceva di aver agito nell'interesse della figlia, ma la finalità della donazione era di far uscire il bene dal patrimonio di quello, tra i due coniugi, gravato da esposizione debitoria e il fatto di avere disposto del bene pur esistendo già il fondo patrimoniale comprova la conoscenza del danno che ragionevolmente poteva derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 49/2024 - deposito 02/02/2024

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex art.* 2697 cc, la parte che fa valere un danno è tenuta prima ad allegare e poi a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nella fattispecie l'appellante (la società assicurativa) impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata in relazione ai danni patiti dalla società

assicurata a seguito del furto subito oggetto di indennizzo, assumendo che quest'ultimo era stato causato dall'inadempimento contrattuale della società di vigilanza. Tuttavia, i Giudici di appello confermavano sul punto la sentenza di primo grado rilevando che, in base ai principi che governano l'onere della prova ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, lo stesso, in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, si risolve a carico dell'istituto di vigilanza, mentre, in ordine al verificarsi dell'evento lesivo (il furto indennizzato), al nesso eziologico tra l'asserito inadempimento contrattuale e il preteso furto e al quantum dell'importo dei danni pretesi, lo stesso si risolve a carico dell'appellante, il quale non lo aveva però assolto, con la conseguenza che la prova dell'allegato furto non è stata ritenuta raggiunta.

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANTARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 110/2024 - deposito 26/02/2024

In materia di responsabilità medica, fermo il principio *iudex peritus peritorum*, è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, infatti, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (nel caso di specie, le conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. nominati sono state disattese dalla Corte in quanto intimamente contraddittorie, fondate su indebita prospettiva *ex post* e, non già, *ex ante*, non corroborate da pertinente bibliografia scientifica nonché contraddette dalle risultanze istruttorie e dalla puntuale e pertinente bibliografia scientifica addotta dai Consulenti tecnici di parte.)

Corte d'Appello, sentenza n. 99/2024 - deposito 22/02/2024

In materia di responsabilità medica o della struttura sanitaria ove si è svolta la prestazione contestata, il paziente che agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura ha l'onere di provare non solo i danni asseritamente riportati ma anche il nesso causale fra la condotta del medico o della struttura e tali danni; resta invece a carico di questi ultimi, ove il paziente abbia fornito la prova dei danni e del nesso eziologico di cui sopra, l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di non aver posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o imperita (cfr. Cass. civ., ord. n.14702/2021). Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la paziente - la quale era stata sottoposta ad un intervento al piede destro presso la struttura sanitaria appellata, eseguito dal medico anch'esso appellato - non abbia fornito né la prova dei danni né del nesso eziologico tra questi e l'attività medica svolta presso la casa di cura, accogliendo gli appelli incidentali proposti dal medico e dalla struttura sanitaria e annullando la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 86/2024 - deposito 13/02/2024

In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "*ex ante*" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del

nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (nella fattispecie un dentista, tramite una serie di approcci terapeutici errati, aveva provocato l'apertura di una fistola nel cavo orale del paziente, per chiudere la quale il paziente si era dovuto rivolgere ai chirurghi della locale azienda sanitaria, ma, nell'esecuzione del predetto intervento, venivano lesionati dei nervi in maniera permanente; la Corte ha ritenuto responsabile per tali lesioni il dentista in quanto tale intervento così invasivo e delicato non si sarebbe reso necessario e quindi le citate lesioni, con elevata probabilità, non si sarebbero verificate, se a monte quest'ultimo non avesse reiterato la tecnica terapeutica errata per il caso di specie, considerato altresì che non era stata riscontrata la presenza di fattori causali alternativi e che le conseguenze dannose verificatosi rientravano nel novero di quelle normali e prevedibili *ex ante*).

DANNO BIOLOGICO

Corte d'Appello, sentenza n. 110/2024 - deposito 26/02/2024

In materia di danno alla salute, il termine prescrizione decorre, tanto in caso di responsabilità extracontrattuale che in caso di responsabilità da inadempimento, non dal giorno in cui il danneggiante determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale pregiudizio conseguente al comportamento del terzo (o della controparte contrattuale), usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 128/2024 - deposito 05/03/2024

Nel quadro del danno non patrimoniale, il così detto "punto pesante" è una tecnica di liquidazione del danno morale patito dalla vittima in conseguenza della lesione all'integrità psicofisica; precisamente, le tabelle milanesi, a partire dal 2021, prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico" e quello dell'"incremento per sofferenza", che sommati formano il "punto danno non patrimoniale". Pertanto, ogniqualvolta il danno biologico sia accompagnato da una correlata sofferenza psichica, il danno morale è liquidabile applicando il c.d. punto pesante; tuttavia, ciò non significa che il risarcimento del danno morale comporti sempre e comunque la necessità della personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito - per il danno morale come per il biologico - soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalle predette tabelle.

Corte d'Appello, sentenza n. 52/2024 - deposito 02/02/2024

Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze-dannose già

realizzatisi), l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. Legge Balduzzi), che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del C.d.A., criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge. [...] La norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente liquidato un'invalidità permanente pari ad 8 punti percentuali avvalendosi delle Tabelle di Milano in luogo delle tabelle ministeriali in materia di lesioni cd. micropermanenti).

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 69/2024 - deposito 08/02/2024

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non *ex art.* 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi. La Regione risponde, dunque, del danno cagionato da animali selvatici ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, in forza della legge n. 968/1977, che ha dichiarato la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato ed ha attribuito le relative funzioni normative e amministrative alle Regioni e della legge n. 157/1992, che ha affidato alle Regioni il compito di provvedere alla protezione e controllo della fauna selvatica, mediante norme di pianificazione faunistica (Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità *ex art.* 2054 c.c. della Regione Umbria per l'uccisione di alcuni alpaca da parte di un branco di lupi).

RESPONSABILITA' DELLA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2024 - deposito 13/02/2024

L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario non si fonda sul mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma comporta l'accertamento in concreto della colpa dei funzionari della P.A. (che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana), da ritenersi configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di

imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 102/2024 - deposito 22/02/2024

In forza del generale principio solidaristico *ex art. 2 Cost.* e del principio di buona fede, espressamente previsto dal codice anche per la fase delle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.) e non solo per quella della conclusione ed esecuzione del contratto (*ex art. 1175 e 1375 c.c.*), ciascuna delle parti è tenuta a comportarsi secondo buona fede e ad improntare la propria condotta ai criteri di lealtà e correttezza durante tutto il corso delle trattative, osservando oneri di informazione e conoscibilità degli intenti e rispettando il legittimo affidamento della controparte nella conclusione del contratto, salvo recesso giustificato dalle trattative prenegoziali. La parte che ingiustificatamente receda dalle trattative precontrattuali è tenuta, nei confronti dell'altra parte che abbia legittimamente confidato nella serietà delle trattative, al risarcimento del danno, consistente nelle spese inutilmente sostenute per lo svolgimento delle trattative (danno emergente) e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali (lucro cessante). L'interruzione arbitraria delle trattative che sacrifichi il legittimo affidamento che la controparte abbia riposto sulla conclusione del contratto è fattispecie suscettibile di integrare una responsabilità precontrattuale.

FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 81/2024 - deposito 12/02/2024

In relazione alla nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, censurato poi dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, nella giurisprudenza di legittimità è oggi maggioritaria la tesi della nullità parziale secondo la quale i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma 1 cc (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n. 41994 del 30/12/21), ciò non comportando né la nullità totale del contratto di fideiussione né la liberazione del garante. Nella fattispecie gli appellanti lamentavano la decisione del primo Giudice che non aveva accolto la loro eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie da essi sottoscritte per violazione della normativa antitrust. I Giudici di appello aderivano anzitutto alla tesi della nullità parziale rilevando che, dal punto di vista sistematico, tale tesi costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto e, seppur constatando che non rileva la pedissequa riproduzione letterale dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, quanto piuttosto che il contenuto della garanzia personale corrisponda negli effetti a quelli di cui allo schema in esame, e che l'eccezione era stata tempestivamente proposta, affermavano la genericità di tale deduzione dato che parte appellante non aveva allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi, in concreto, di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, confermando la sentenza di primo grado.

ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 104/2024 - deposito 22/02/2024

Gli accordi di separazione consensuale devono essere supportati da una giustificazione causale individuabile nella più facile definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi coniugale e, in concreto, rispetto alla previsione di un trasferimento di un bene immobile di un coniuge in favore dell'altro o dei figli, nell'assolvimento di una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento. Pertanto, essi devono essere necessariamente collegati ad una pronuncia relativa allo *status* resa dalla competente autorità giudiziaria o formalizzati, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014. (Nella specie la Corte ha dichiarato nullo per difetto di causa l'atto, astrattamente configurabile come accordo di separazione consensuale, con cui si prevedeva il trasferimento di beni immobili e mobili da parte di un coniuge in favore della figlia della coppia in crisi, in quanto non collegato ad una pronuncia di separazione e non espressivo di un interesse a provvedere, attraverso i suddetti trasferimenti, all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento della figlia.)

TRASCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 104/2024 - deposito 22/02/2024

La domanda di autenticazione delle sottoscrizioni contenute in un atto di trasferimento di un bene immobile al fine di renderlo idoneo alla trascrizione implica la richiesta di accertamento della sua validità. Pertanto, non può procedersi all'autenticazione di un atto nullo in quanto a tale accertamento, volto ad ottenere un titolo idoneo alla trascrizione dell'atto e in particolare alla circolazione di un bene oggetto di trasferimento, non vi sarebbe alcun fondato interesse. (Nel caso di specie, a fronte della domanda di autenticazione delle sottoscrizioni di un accordo di separazione contenente il trasferimento di un bene immobile e al fine di ottenerne la trascrizione, la Corte, accertata la nullità dell'atto di trasferimento, ha ritenuto di non procedere all'autenticazione per mancanza di un fondato interesse alla trascrizione di un atto nullo).

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 129/2024 - deposito 05/03/2024

In tema di domanda proposta verso il Fallimento, l'applicazione dell'art. 51 L. Fall., *ratione temporis* vigente, comportava che la domanda diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento, dovesse essere proposta mediante insinuazione al passivo fallimentare col rito speciale ed esclusivo previsto i sensi degli artt. 93 e ss. L. Fall., e che nel caso di proposizione dinanzi al Giudice ordinario dovesse essere dichiarata inammissibile o improcedibile (se proposta prima della dichiarazione del fallimento) dovendo essere eventualmente proposta con lo specifico meccanismo dell'insinuazione al passivo fallimentare. Nella specifica fattispecie nel corso del giudizio di primo grado, il procuratore della società aveva dato atto dell'intervenuto fallimento della medesima e, quindi, era stata dichiarata l'interruzione del giudizio, che era stato poi riassunto dall'opponente con ricorso *ex art.* 303 c.p.c. nei confronti del curatore fallimentare e si era concluso, in modo non conforme al disposto dell'art. 51 L.

fall., con la condanna del Fallimento. L'appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui accolto solo in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente per vizi dell'opera e ha chiesto, quindi, la condanna del Fallimento ad ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno. Al fine di pronunciarsi sulla domanda nei confronti del Fallimento, la Corte ha affrontato *ex officio* la questione inerente all'improcedibilità della domanda, rilevando che l'art. 51 L. Fall. va coordinato con il sistema generale delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato interno, laddove, come nel caso di specie, la questione era stata sottoposta o esaminata dal Giudice e questi si era comunque pronunciato sulla domanda di condanna verso il Fallimento senza che sul punto fosse stata proposta impugnazione da parte del fallimento; quindi, la sentenza è stata parzialmente riformata condannando il Fallimento al pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno sul presupposto che sulla questione dell'improcedibilità si fosse formato ormai il giudicato. Allo stesso modo, in deroga al principio generale, la Corte non avrebbe potuto rilevare l'improcedibilità e dovuto pronunciarsi nel merito nel caso in cui il fallimento fosse intervenuto nel corso del giudizio di appello.

Corte d'Appello, sentenza n. 87/2024 - deposito 16/02/2024

In relazione all'apertura della liquidazione giudiziale, non si fa luogo alla stessa se il debitore dimostra il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (cfr. Cass. civ., ord. n.30516/2018), nonché il mancato superamento della soglia di procedibilità ex art. 49, ultimo comma CCII; inoltre, il Giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale deve altresì riscontrare la capacità del debitore di fronteggiare, nel rispetto della par condicio creditoria, le richieste di pagamento, valutandone quindi la solvibilità ex art. 5 L. Fallimentare. Nella fattispecie il reclamante lamentava la decisione del primo Giudice che aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza. I Giudici di appello, ritenendo non superata la soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma CCII che costituisce condizione ostativa, di per sé sola considerata, all'apertura della liquidazione giudiziale, accoglievano il reclamo e revocavano la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Corte d'Appello, sentenza n. 29/2024 - deposito 09/02/2024

Per individuare quale sia, per il socio di una s.r.l., il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi, occorre, per coerenza di sistema riferirsi alle norme fiscali e, dunque, al testo unico delle imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 6, nello specifico titolo dedicato alle imposte sui redditi delle persone fisiche, nel classificare le varie tipologie di reddito, distingue espressamente i redditi di capitale (lettera e), definiti dall'art. 44, come gli «utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società soggette all'imposta sul reddito», dai redditi di impresa, definiti dal successivo articolo 55 come «quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.(...)».

Se per i soci della delle società di persone opera automaticamente, ai sensi degli articolo 5 e 6 T.U.I.R., il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (qualunque sia l'oggetto sociale di queste, e da qualunque fonte i redditi stessi provengano) sono considerati redditi d'impresa e imputati al socio, per le società di capitali, invece, ai sensi degli art. 115 e 116 del testo unico, il medesimo effetto si può ottenere solo qualora sia esercitata un'opzione, limitata ai casi particolari disciplinati dal primo comma dell'art. 115 e dal primo comma dell'art. 116.

In conclusione, la disciplina fiscale esclude che il reddito d'impresa delle società di capitali sia imputato, pro quota, al singolo socio persona fisica, il quale, coerentemente, non lo deve inserire tra i redditi d'impresa nella propria dichiarazione, rimanendo attribuito per intero alla società, soggetto giuridico autonomo, la quale potrebbe deliberare di non distribuirlo in forma di utile ai soci».

La Corte, nel caso di specie, ha respinto l'appello proposto da INPS, attraverso il quale l'Istituto sosteneva che per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti o degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, fosse costituita, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali dalla società a responsabilità limitata, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione che di questi ultimi l'assemblea avesse deliberato, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

Sulla base di tale deduzione, l'Istituto, aveva, dunque, chiesto all'appellato il pagamento dei contributi omessi, calcolati a percentuale sul reddito d'impresa dichiarato dalla società per l'anno 2015, imputandoglieli «per trasparenza», in ragione della quota sociale del 50% del capitale da questo detenuta.

La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, ha ritenuto infondata la pretesa avanzata da INPS, affermando che se il reddito d'impresa delle società di capitali, attribuito - salvo le limitate eccezione espressamente disciplinate dalla legge - per intero alla società, non può essere imputato al socio ai fini fiscali, non può neppure essere incluso nella base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta dal socio di una s.r.l. alla gestione artigiani o commercianti.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 17/2024 - deposito 02/02/2024

Nell'ambito delle prestazioni assistenziali collegate al possesso di determinati requisiti reddituali, anche in vigore della disciplina dettata dal nuovo testo dell'articolo 35, comma 8, DL 207/2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009 e come poi modificato dall'art. 13, comma 6 del d.l. n. 78/2010, a sua volta convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010), vale il principio secondo il quale i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento.

Ne consegue che, laddove venga contestato in giudizio il diritto a fruire del trattamento o qualora occorra verificare la legittimità della richiesta di restituzione della prestazione, ritenuta indebita dall'Ente, per effetto del superamento dei limiti reddituali, il relativo accertamento va operato con riferimento all'anno in cui la prestazione deve essere, ovvero è stata erogata e non invece con riferimento all'anno precedente.

Il diverso criterio dell'anno anteriore alla prestazione è, infatti, previsto dalla citata norma ai fini della liquidazione in sede amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale dell'anno precedente nell'anno successivo. Ciò trova conferma nel testo dello stesso articolo 35, comma 8, DL 207/2008, che limita la applicazione del criterio dell'anno anteriore «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni».

Nel caso di specie, la Corte ha accolto l'appello incidentale con il quale l'assistita, chiamata a restituire due annualità dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. n. 118/71, aveva impugnato il capo della sentenza ove il Tribunale, ritenuto che ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9 d.l. n. 207/2008 e ss.m.i i dati reddituali dell'anno in corso rilevassero soltanto per l'erogazione delle prestazioni previdenziali pensionistiche, aveva affermato la sussistenza dell'indebito assistenziale contestato da INPS per il documentato superamento da parte dell'assistita dei limiti reddituali nell'anno precedente a ciascuna delle due annualità di trattamento oggetto della contestata ripetizione.

La Corte, accertato che il reddito percepito dall'assistita nello stesso anno in cui la prestazione era stata erogata non aveva superato il limite stabilito per accedere al trattamento assistenziale, ha dichiarato l'indebito insussistente prima ancora che irripetibile come invece ritenuto dal Tribunale.

Corte d'Appello, sentenza n. 17/2024 - deposito 02/02/2024

Costituisce regola consolidata quella secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale non trova applicazione la disciplina limitativa della ripetizione degli indebiti previdenziali in ragione dei differenti presupposti delle prestazioni assistenziali rispetto a quelle previdenziali, mentre trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

La violazione da parte dell'assistito dell'obbligo di comunicazione, sancito dall'articolo 35, comma 10 bis della L. n. 14/2009, da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale, incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, può ritenersi causa a lui addebitabile dell'indebita erogazione del trattamento.

L'obbligo di comunicazione così stabilito deve intendersi riguardare unicamente quei dati reddituali che, non dichiarati all'Amministrazione finanziaria, INPS non può altrimenti conoscere.

Non possono rientrare in tale categoria redditi costituiti da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale ovvero anche assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi l'Istituto già conosce o dovrebbe conoscere facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - e dell'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, deve ritenersi che non rientrino in tale categoria neppure i redditi da lavoro dipendente, neanche laddove l'assistito non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o il modello UNICO, essendo i redditi da lavoro dipendente comunque obbligatoriamente certificati presso l'Amministrazione finanziaria tramite il rilascio e la trasmissione da parte del datore di lavoro del modello CU, certamente acquisibile dall'INPS.

Nel caso di specie, la Corte ha respinto l'appello dell'INPS, il quale sosteneva la ripetibilità della prestazione indebitamente erogata all'assistito a titolo di invalidità civile ex art. 13 L. n. 118/71, in ragione del superamento dei limiti reddituali, non potendo essere ravvisata la buona fede della percipiente per aver ella contravenuto l'obbligo di comunicazione, stabilito dall'art. 35, comma 10 bis della L. n. 14/2009.

Tuttavia, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, la Corte ha affermato la correttezza della motivazione posta fondamento della dichiarata irripetibilità dell'indebito da parte del primo giudice che aveva rilevato come non sussistesse alcun obbligo per l'assistito di trasmettere, con il modello RED, la dichiarazione relativa alla percezione di redditi da lavoro dipendente, legittimamente non comunicati all'Amministrazioni finanziaria poiché inferiori alla soglia che rendeva obbligatoria la dichiarazione ai fini fiscali con il modello 730 ovvero Unico.

FOCUS: I POTERI DEL GIUDICE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i poteri del giudice nel processo, in particolare il rilievo d’ufficio delle eccezioni, l’onere di motivazione nel caso di liquidazione delle spese di lite, la distinzione tra prove semplici e prove privilegiate e la loro valutabilità da parte dell’organo giudicante, il controllo probatorio in relazione ai fatti non contestati, la differenza tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, la rilevanza del giudicato penale nel processo civile, l’esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale da parte del giudice, le preclusioni in ordine alla chiamata dei terzi nel processo di appello, i poteri del giudice in merito all’ordine di esibizione documentale in capo alla parte, l’accertamento condotto dal giudice in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, la facoltà concessa al giudice di ritenere ammessi i fatti non contestati.

In merito al **rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 178, Ud. 2 marzo 2023, Dep. 13 marzo 2023](#) secondo cui per il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato è sufficiente che i fatti risultino dagli atti in causa;

Con riguardo all’**onere di motivazione del giudice in relazione alla liquidazione delle spese di lite** si veda Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 283, Ud. 10 marzo 2023, Dep. 3 aprile 2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che nella liquidazione delle spese di lite il giudice è onerato di motivare le proprie scelte laddove decida di scostarsi dai minimi e dai massimi tabellari;

Con riferimento alla **distinzione tra prove semplici e prove privilegiate e alla loro valutabilità da parte del giudice** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 240, Ud. 9 marzo 2023, Dep. 3 aprile 2023](#) secondo cui le attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da una azienda ospedaliera pubblica hanno natura di certificazioni amministrative e sono assistite da fede privilegiata e non già di prove semplici liberamente valutabili dal giudice;

Per quanto attiene al **controllo probatorio del giudice in relazione ai fatti non contestati** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 266, Ud. 4 aprile 2023, Dep. 7 aprile 2023](#) secondo cui il Giudice in relazione ai fatti non contestati deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti stessi acquisiti al materiale processuale, ma non è vincolato a ritenersi sussistenti poiché l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti;

Per quanto riguarda l’**obbligo di motivazione imposto per legge in capo al Giudice** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 415, Ud. 31 maggio 2023, Dep. 6 giugno 2023](#) secondo cui tale obbligo può anche esaurirsi nel semplice richiamo alla CTU allorchè il giudice riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico senza che sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a fare propri gli argomenti del perito d’ufficio;

In merito alla **differenza tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 438, Ud. 12 giugno 2023, Dep. 13 giugno 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che non rappresenta una eccezione in senso stretto e pertanto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione;

In riferimento alla **rilevanza del giudicato penale nel processo civile** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 474, Ud. 26 giugno 2023, Dep. 11 luglio 2023](#) secondo cui il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga uno specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 co. 2 c.p.p.;

In ordine all'**esercizio dei poteri officiosi di acquisizione documentale da parte del giudice** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 492, Ud. 12 maggio 2022, Dep. 28 settembre 2022](#) secondo cui in tema di protezione sussidiaria dello straniero, spetta al Giudice di merito, una volta che il ricorrente abbia allegato i fatti costitutivi del danno, cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale;

Con riguardo alle **preclusioni in ordine alla chiamata in garanzia del terzo nel processo di appello** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 547, Ud. 13 ottobre 2022, Dep. 18 ottobre 2022](#) secondo cui la chiamata in causa del terzo in garanzia non può essere effettuata innanzi al giudice di appello né è consentita a tal fine la rimessione degli atti al giudice di primo grado;

In riferimento ai **poteri del giudice in merito all'ordine di esibizione documentale in capo alla parte** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 560, Ud. 19 ottobre 2022, Dep. 25 ottobre 2022](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che l'istanza istruttoria di ordine di esibizione deve essere rigettata laddove abbia ad oggetto documenti che la parte può ottenere senza l'intervento del giudice e che, per colpevole inerzia, non abbia neppure richiesto al soggetto competente alla sua conservazione;

In merito alla **definizione delle spese di lite** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 592, Ud. 7 novembre 2022, Dep. 9 novembre 2022](#) secondo cui con la sentenza parziale e definitiva che definisce il giudizio di usucapione nell'ambito di un procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria può regolare le spese di lite in relazione a quella domanda;

Con riferimento all'**accertamento e al potere di liquidazione del danno spettante al giudice** in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 596, Ud. 13 ottobre 2022, Dep. 9 novembre 2022](#) secondo cui il Giudice in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è chiamato ad un accertamento in fatto e in diritto dell'intera vicenda, apprezzamento da condursi con particolare rigore specie laddove si tratti di valutazioni di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. come nella liquidazione del danno non patrimoniale;

Con riguardo alla **facoltà concessa al giudice di ritenere ammessi i fatti non contestati dalla parte** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 637, Ud. 14 novembre 2022, Dep. 23 novembre 2022](#) secondo cui l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio l'effetto della confessione, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, impedendogli di valutarli alla luce degli altri elementi di prova.